



ACCORDO DI DELEGA
per lo svolgimento delle funzioni di Organismo
Intermedio
Programma Regionale FSE+ 2021/2027

TRA

REGIONE TOSCANA (CF e PI 01386030488) con sede in Piazza Duomo 10, 50122 Firenze, rappresentata dal Dirigente, _____ (*nominativo del Responsabile di Attività*) nato a _____ il _____, dirigente pro-tempore del Settore _____ domiciliato presso la sede dell'Ente, che in esecuzione della legge regionale 8 gennaio 2009, è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la Regione Toscana,

E

_____ (di seguito _____), (**CF** _____) con sede in _____, nella persona della Direttrice/Presidente pro-tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede dell'ente ed autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente _____,

VISTO

- il Regolamento UE 2021/1060 del 4 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- la decisione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- il "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modificazioni;
- il Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003 n.°47/R e successive modificazioni;



- la delibera Giunta regionale 122 del 20/2/2023 che approva il documento "Provvedimento attuativo di dettaglio" (di seguito PAD) afferente:
 1. il sistema organizzativo e gestionale,
 2. l'articolazione dell'Autorità di Gestione in Responsabili di Attività (di seguito RdA),
 3. le ripartizioni finanziarie complessive e di dettaglio,
 4. le attività previste per assi e attività del PR Toscana FSE+ 2021-2027;

- la delibera Giunta regionale del 122 del 20/2/2023 che individua quale Responsabile di attività il Settore _____ e quale Organismo intermedio _____;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'articolo dell'articolo 71 del RDC 1060/2021, paragrafo 3, l'accordo con l'Organismo intermedio è registrato formalmente per iscritto;

- che, ai sensi dell'articolo citato, lo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo Intermedio _____ deve avvenire sotto la responsabilità del RdA, previa verifica, da parte dell'Autorità di Gestione, del possesso dei requisiti occorrenti per lo svolgimento delle funzioni delegate;

- che l'Autorità di Gestione ha espresso valutazione positiva sull'organizzazione, competenza, la capacità di svolgere i compiti delegati e le procedure adottati dall'Organismo Intermedio _____ come da rapporto di audit del giorno.....;

- che, con la Delibera di Giunta 367 del 06/04/2022 è stata formalmente designata l'Autorità di Gestione del FSE+ 2021-2027.

Tutto ciò visto e considerato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il presente accordo regola i rapporti tra il Responsabile di Attività (di seguito RdA) _____ e l'Organismo Intermedio (di seguito OI) _____ per la gestione di interventi nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, secondo quanto previsto dal PAD di cui alla DGR 122 del 20/2/2023 ed eventuali ss.mm.ii.

Art. 2

Funzioni e obblighi dell'OI _____

Il RdA delega all'OI, le proprie funzioni di programmazione, di gestione e di rendicontazione/controllo/pagamento per le attività e le risorse finanziarie attribuite.



L'OI, per le attività di propria competenza, si impegna all'adempimento di quanto di seguito elencato:

- esercitare le funzioni nel rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 34/2014;
- garantire che il personale dedicato operi nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisca in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- procedere alla programmazione degli interventi e delle risorse finanziarie secondo il quadro delle competenze e risorse assegnate e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e garantire che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FSE+ e possa essere attribuita a una categoria di operazioni;
- garantire che le azioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri approvati in sede di Comitato di Sorveglianza e alle norme comunitarie, nazionali e regionali relative alle procedure di selezione applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti all'articolo 46 del RDC 1060/2021;
- eseguire le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni al fine di garantire che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate, ove richieste, e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al PR FSE+ e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- garantire che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 82 del RDC 1060/2021;
- comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento ai sensi del RDC 1060/2021 e della Circolare del Dipartimento per le Politiche Comunitarie presso la PCM del 12 ottobre 2007, pubblicata sulla GU n. 240 del 15 ottobre 2007;
- garantire una tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PR FSE+ 2021-2027 e collaborare alla tutela degli interessi della Regione;
- garantire l'alimentazione del sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi attuati nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il monitoraggio, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria in vigore per tutta la durata PR FSE+ 2021-2027, relativamente alle funzioni delegate;
- attenersi alle linee di indirizzo e di attuazione fornite dal RdA di riferimento.



Art. 3 Durata

Le attività la cui gestione sarà a cura dell'OI dovranno essere oggetto d'impegno finanziario a favore dei destinatari entro il _____ e dovranno concludersi entro il _____, salvo diversi accordi che potranno essere concordati a seguito di variazione delle tempistiche durante l'attuazione del PR FSE+ 2021-2027.

Art. 4

Sistema di gestione e controllo

L'OI è tenuto a rispettare le procedure del sistema di gestione e controllo, coerente con quanto previsto all'art. 69 RDC 1060/2021, predisposto dall'AdG.

Le modifiche degli assetti organizzativi che possono avere un impatto sui predetti sistemi di gestione e controllo devono essere comunicate al RdA e all'Autorità di Gestione per il tramite del RdA.

Il sistema di gestione e controllo deve assicurare il rispetto del principio della separazione delle funzioni.

Art. 5

Procedure di selezione e rapporti con i beneficiari

L'OI dovrà predisporre l'avviso pubblico/bando di gara per l'acquisizione delle istanze di finanziamento/offerte, e informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento e richiedere se del caso i relativi pareri alle Autorità responsabili per le politiche trasversali (pari opportunità, ambiente e appalti pubblici).

L'OI dovrà quindi:

- gestire l'istruttoria e le procedure specifiche di selezione previste dall'avviso/Bando e la redazione dell'elenco dei progetti ammessi e non ammessi e dei relativi verbali;
- acquisire le eventuali osservazioni da parte dei soggetti proponenti e curare la relativa istruttoria;
- assumere gli atti per la rilevazione contabile delle somme sul corrispondente conto di contabilità generale del Bilancio dedicato alle attività/bandi FSE;
- comunicare ai beneficiari l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento e richiedere la presentazione della documentazione stabilita per la stipula della convenzione/contratto;
- sottoscrivere la convenzione/contratto di appalto, verificare/archiviare la documentazione a corredo;
- gestire i rapporti con i beneficiari per la corretta attuazione delle operazioni (avvio delle attività, autorizzazioni alle variazioni di progetto, rendicontazione degli interventi, controlli, ecc.);



- elaborare ed aggiornare, per gli interventi di propria di competenza, un apposito fascicolo di progetto;
- provvedere affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui al punto precedente prima dell'approvazione dell'operazione;
- garantire che le operazioni selezionate non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 65 del RDC 1060/2021.

Art.6 Dati contabili

L'OI deve assicurare che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

Deve altresì garantire che tutti i documenti comprovanti le attività svolte, le spese sostenute (nel caso di cui sopra) e le verifiche effettuate, conformemente alla descrizione della pista di controllo, siano correttamente conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, e archiviati almeno per i cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario, secondo quanto disposto dall'art. 82 del RDC 1060/2021.

A tal fine è tenuto ad organizzare e mantenere un'archiviazione ordinata dei documenti per facilitarne il controllo e comunicare la sede presso la quale sono raccolte tutte le registrazioni e i documenti probatori che devono essere tenuti regolarmente aggiornati.

Art. 7

Monitoraggio, sorveglianza, valutazione

Ai sensi dell'articolo 72 lettera d) e 44 e 45 del RDC 1060/2021 il RdA e l'Autorità di Gestione esercitano la sorveglianza sull'OI, a tal fine hanno diretto accesso a tutti i dati necessari anche per la sorveglianza e per la valutazione.

L'OI deve assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PR FSE+ 2021-2027, i necessari raccordi con il RdA, impegnandosi ad adeguare le attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dal medesimo, e partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello regionale, in particolare alle riunioni del Comitato di



sorveglianza, dove presenterà, se richiesto, i dati relativi all'attuazione.

L'OI deve assicurare la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il monitoraggio, le verifiche, gli audit e la valutazione; deve garantire l'alimentazione del Sistema Informativo della Regione Toscana attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi attuati.

L'OI _____ in accordo con il RdA _____ deve sorvegliare l'attuazione degli interventi di propria competenza al fine di garantire un'evoluzione della spesa in linea con l'esigenza di evitare il disimpegno delle risorse comunitarie previsto al Capo IV sezione III del RDC 1060/2021, e nel rispetto di eventuali target di spesa definiti dall'Autorità di Gestione.

Art. 8 Controlli

L'OI deve adoperarsi per collaborare ai controlli del Responsabile di Attività, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione europea e di altre competenti autorità comunitarie e nazionali, ai sensi dell'articolo 74 commi 1) e 2) del RDC 1060/2021.

L'OI deve adoperarsi per collaborare nei controlli documentali, in loco o di altro tipo, che saranno disposti dalle competenti autorità comunitarie e nazionali e garantire la piena disponibilità di tutti i documenti probatori necessari alla verifica della corretta realizzazione delle attività.

L'OI, nei confronti dei beneficiari, ha il compito di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate (eccetto i casi oggetto di semplificazione della spesa) e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione di cui all'art. 74 par 1 a) del RDC 1060/2021. In particolare svolge verifiche amministrative su ciascuna domanda di rimborso e verifiche in loco, in base ad un campione di operazioni, secondo le procedure di controllo previste dal sistema di gestione e controllo adottato dall'Autorità di Gestione.

Art. 9

Spese ammissibili e rendicontazione

Le spese ammissibili sono quelle descritte nel RDC 1060/2021 sui Fondi Strutturali, nel Regolamento (UE) 2021/1057 sul Fondo Sociale Europeo Plus, nella norma nazionale di ammissibilità della spesa e la normativa regionale per quanto riguarda le modalità di rendicontazione.

L'OI si impegna a rispettare tutte le condizioni derivanti dall'evoluzione dell'attuale normativa.

L'OI si impegna a rispettare le disposizioni dell'Autorità di Gestione relative all'utilizzo di opzioni di semplificazione della spesa di cui all'articolo 53 del RDC 1060/2021 e al punto 8



delle considerazioni iniziali del Regolamento (UE) 2021/1057 .

Art. 10 Pagamenti ai beneficiari

L'OI deve essere in grado di provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività.

L'OI si impegna a mantenere la Regione del tutto estranea agli obblighi finanziari assunti con i contratti stipulati con i terzi, a qualunque titolo, esonerandola da qualunque pretesa sollevata da tali soggetti.

In funzione della disponibilità dei finanziamenti, a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi, l'OI assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del beneficiario, salvo giustificati motivi connessi a inadeguatezza della documentazione giustificativa o irregolarità.

Art.11 Irregolarità e recuperi

L'OI è tenuto, per le attività di propria competenza, a comunicare al RdA, entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento ai sensi del RDC 1060/2021 e della Circolare della PCM – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12/10/2007, pubblicata sulla GU 15 ottobre 2007 n. 240.

L'OI deve assicurare il follow-up ed operare, quando necessario, la revoca totale o parziale dell'operazione ed il recupero degli importi indebitamente versati, oltre gli interessi, informando tempestivamente il RdA per gli adempimenti di sua competenza.

L'OI deve inoltre garantire una tempestiva e diretta informazione al RdA, all'Autorità di Gestione, e all'Autorità di Audit del PR, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del presente accordo e collaborare alla tutela degli interessi della Regione.

Art.12 Trasmissione dei dati

L'OI deve presentare al RdA informazioni e dati sullo stato di realizzazione delle diverse attività effettuate. Su tale base informativa l'Autorità di Gestione fa riferimento per elaborare la trasmissione elettronica dei dati di monitoraggio alla Commissione Europea con le tempistiche e le modalità riportate all'art. 42 del RDC 1060/2021.

Art.13 Dichiarazione delle spese

L'OI deve elaborare e trasmettere, con periodicità trimestrale, al RdA la dichiarazione delle spese contenente i valori cumulati delle spese sostenute, verificate e registrate nel sistema informativo e fornire tutte le informazioni relative alle procedure ed alle verifiche eseguite in



relazione alle spese oggetto delle dichiarazioni.

Art. 14

Modalità di erogazione delle risorse all'Organismo Intermedio

Le risorse finanziarie assegnate all'OI sono quelle previste dal PAD di cui DGR n 122 del 20/2/2023 e ss.mm.ii..

Il RdA provvederà all'erogazione delle risorse assegnate all'OI, sulla base delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 93 del RDC 1060/2021 ed in particolare:

- 1) un anticipo pari al 40% delle risorse previste per ogni singolo procedimento (bando), al momento della sua attivazione;
- 2)
 - per le operazioni in cui risulti beneficiario l'OI....., quote a titolo di rimborso fino al 100% sull'intera dotazione delle spese ammissibili;
 - per le operazioni in cui il beneficiario sia un soggetto diverso da l'OI....., quote a titolo di rimborso fino al 90%, sull'intera dotazione delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate a condizione che le stesse siano inserite nel Sistema Informativo Regionale e che sia stato adottato il sistema di gestione e controllo e siano stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal presente atto.

Il RdA, nel riconoscere le spese, dovrà accertare l'effettivo pagamento da parte dell'OI delle spese esposte, le azioni di controllo effettuate dal medesimo sulle spese ammissibili e la corretta implementazione delle spese nel Sistema informativo regionale secondo quanto previsto nelle procedure adottate dalla Regione Toscana.

- 3) Le quote a titolo di saldo per gli importi residui da rimborsare o recuperare verranno liquidati a seguito della procedura di esame ed accettazione dei conti.

Art. 15

Sintesi annuale dei controlli

L'OI_____deve presentare, al RdA entro il 20 maggio di ogni anno informazioni e dati sui controlli effettuati per permettere all'Autorità di Gestione di predisporre e trasmettere la dichiarazione di affidabilità e la sintesi annuale dei controlli compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate.

Art.16 Informazione e comunicazione

L'OI deve garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti agli articoli 46 e 48 del RDC 1060/2021 ed in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali e dalla Strategia di comunicazione del PR predisposta dall'Autorità di



Gestione.

Tutto il materiale informativo e promozionale deve riportare i loghi obbligatori previsti, specificare in modo chiaro e puntuale il riferimento al PR FSE+ 2021-2027 e rispettare le indicazioni operative che saranno fornite dall'Autorità di Gestione;

L'OI è tenuto a dare ai beneficiari informazioni chiare ed esaurienti su:

- le procedure amministrative da seguire per poter beneficiare dei finanziamenti nell'ambito del PR;
- le procedure di esame dei progetti;
- le condizioni di ammissibilità ed i criteri di selezione dei progetti;
- i punti di contatto presso i quali ottenere informazioni.

L'OI deve rendere noto ai beneficiari che accettando il finanziamento si impegnano a rispettare le modalità di gestione degli interventi e gli obblighi informativi e pubblicitari verso il pubblico ed i destinatari ultimi; ed acconsentono di venire inclusi nell'elenco delle operazioni, di cui all'art. 49, par. 3 del RDC 1060/2021.

Art.17 Conflitto di interesse

L'OI dello svolgimento delle attività e delle funzioni ad esso affidate, garantisce che sia sempre assicurata l'insussistenza di conflitti di interesse fra i potenziali beneficiari ed il personale che opera nelle proprie strutture incaricate dello svolgimento delle attività e delle funzioni affidate.

Art.18 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, la Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina, Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

codici fiscali dati anagrafici, residenza, n. di telefono, indirizzi di posta elettronica, titoli di studio, condizioni occupazionali, relativi alle seguenti categorie di interessati: giovani laureati e dottori di ricerca, anche appartenenti a gruppo vulnerabili, beneficiari o destinatari di contributi regionali, nazionali o del PR FSE+ .

Obblighi del Responsabile del trattamento: ai sensi dell'art. 28 GDPR, si impegna a:

- a) adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO della Giunta Regionale Toscana;



- b) non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente accordo. A tale scopo il Responsabile renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione ai trattamenti censiti;
- c) fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- d) nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “amministratore di sistema”, ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al Titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- e) collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- f) predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
- g) assistere e garantire il Titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- h) assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
- i) assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento, ed in particolare al CISO del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
- j) se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari;
- k) comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati” (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il DPO del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il DPO del Titolare;
- l) comunicare al Titolare, al DPO e al CISO (se nominato) il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT;



- m) sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del CISO (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura;
- n) mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;
- o) Solo se sussiste l'esigenza] fornire al Titolare e al DPO per il tramite del Responsabile di contratto/convenzione la propria privacy policy, che dia atto del proprio piano di qualità di esecuzione della fornitura dei servizi, contenente le misure tecniche, organizzative e di processo al fine di fare fronte ai principi del GDPR con riferimento particolare all'accountability, alla Data Protection by Design e by Default, alla tenuta del registro dei trattamenti, ove adottato, alla garanzia del rispetto dei diritti degli interessati di cui al Capo III del regolamento e alla consapevole responsabilizzazione del proprio personale coinvolto nel trattamento dei dati, che avviene per conto del Titolare.

Misure di sicurezza : in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione del presente punto, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta, sono le seguenti:



1. misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
2. misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
3. misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
4. misure di identificazione e autorizzazione dell'utente
5. misure di protezione dei dati durante la trasmissione
6. misure di protezione dei dati durante la conservazione
7. misure di protezione dei dati durante la conservazione
8. misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati
9. misure per garantire la registrazione degli eventi
10. misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita
11. misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
12. misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti
13. misure per garantire la minimizzazione dei dati
14. misure per garantire la qualità dei dati
15. misure per garantire la conservazione limitata dei dati
16. misure per garantire la responsabilità
17. misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento e al CISO del Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del Titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio.

Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria



organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare la procedura adottata per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti – Designazione:, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso, il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto dell'Ente e che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto Responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Obblighi in materia di violazioni di dati personali (“data breach”): il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare del trattamento specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.



Il Responsabile si impegna a supportare il Titolare nella gestione della violazione dei dati personali, anche nell'eventuale comunicazione agli interessati.

Trasferimenti di dati personali in paesi extra-UE : il Responsabile del trattamento di impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile del trattamento.

Durata dell'accordo: i trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto/convenzione ovvero in caso di conclusione dell'attività di trattamento o in caso di sua risoluzione, o per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Il Responsabile del trattamento si impegna a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Titolare e il Responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in.

Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali[solo nel caso della presenza di sub responsabili]: nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il Responsabile deve sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore Responsabile (cd. "sub-Responsabile") fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

L'autorizzazione specifica di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-Responsabile" dei seguenti requisiti:

- a. sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b. non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c. il sub-Responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d. il sub-Responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e. i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-Responsabile

Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento



conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

I trattamenti affidati dal Responsabile al sub Responsabile riguardano: codici fiscali dati anagrafici, residenza, n. di telefono, indirizzi di posta elettronica, titoli di studio, condizioni occupazionali, relativi alle seguenti categorie di interessati: giovani laureati e dottori di ricerca, anche appartenenti a gruppo vulnerabili, beneficiari o destinatari di contributi regionali, nazionali o del PR FSE+ .

Risoluzione delle controversie e manleva: eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli.

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Inosservanza delle clausole e risoluzione: fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del



trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- b) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679;
- d) dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile. Pertanto, questi risponderà del danno causato agli "interessati" e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Art. 19

Disposizioni sul personale impiegato

L'OI deve garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato, ottemperando, tra l'altro, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità del cumulo di impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti.



Art.20 Norme finali

L'O.I. deve assolvere a tutti gli obblighi previsti con il presente atto ed ogni altro onere ed adempimento dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata delle funzioni delegate.

L'O.I. esonera la Regione da ogni pretesa o richiesta sia amministrativa sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 1, che si manifesti anche successivamente alla conclusione delle operazioni.

Le parti assicurano ampie forme di collaborazione al fine di favorire la corretta ed efficace applicazione dei contenuti del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE TOSCANA
Il Dirigente Responsabile di Attività
(Nome e Cognome)

Per l'O.I. _____
Carica del firmatario
(Nome e Cognome)
